

	REPERTORIO N _____	
	REGIONE PUGLIA	
	AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	
	CONTRATTO	
	relativo alla fornitura triennale della fornitura di dispositivi medici compatibili	
	con il dispositivo di ecoendoscopio radiale e lineare in uso presso l'UOC di	
	Gastroenterologia dello Presidio Ospedaliero Centrale S.O. "SS. Annunziata"	
	di Taranto. CIG_____.	
	TRA	
	l'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede in Taranto, in Viale Virgilio n. 31,	
	Codice Fiscale e Partita IVA 02026690731, rappresentata dal dr. Vito	
	Gregorio Colacicco, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda, che	
	interviene nel presente atto non in nome proprio ma esclusivamente nel	
	nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, nella	
	qualità di Direttore Generale, nominato con Deliberazione di Giunta	
	Regionale n.____ del _____, di seguito denominata per brevità	
	"STAZIONE APPALTANTE",	
	E	
	l'impresa _____, con sede in _____, alla Via _____ n.____, CAP	
	_____,C.F. _____, Partita IVA _____, nella persona del Sig.	
	_____, nato a _____ il _____, Codice Fiscale	
	_____, in qualità di _____, di seguito denominata per brevità	
	"DITTA APPALTATRICE";	
	PREMESSO CHE	
	a) con deliberazione del Direttore Generale n. 2128 del 02/10/2023 è stata	

	indetta una procedura aperta telematica, ai sensi del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.,	
	per l'affidamento della fornitura quinquennale di dispositivi medici compatibili	
	con i dispositivi di ecoendoscopia radiale e lineare in uso presso per la UOC	
	di Gastroenterologia, in favore dell'offerta riportante il minor prezzo rispetto al	
	valore posto a base di gara;	
	b) il fornitore, giusta deliberazione di aggiudicazione DG n. _____	
	del _____ è risultato aggiudicatario della procedura di cui al prece-	
	dente punto per i seguenti lotti _____ e, per l'effetto, ha manifesta-	
	to espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presen-	
	te contratto ed eseguirlo alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel mede-	
	simo;	
	c) il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi	
	allegati nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo ade-	
	guato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha po-	
	tuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed econo-	
	mica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	
	d) il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della sti-	
	pula del presente contratto che è stata acquisita agli atti d'ufficio;	
	e) il fornitore ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria	
	n. _____ della _____ per un importo complessivo pari ad €	
	_____ per il quinquennio di validità contrattuale, ai sensi dell'art.	
	106 del d. lgs. n. 36/2023;	
	f) il fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità	
	civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, n.	
	_____ contratta con la compagnia _____,	

	acquisita in data odierna agli atti d'ufficio.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Tra le costituite parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e	
	che le parti dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto si	
	conviene e si stipula quanto segue:	
	ARTICOLO 1	
	Valore delle premesse e degli allegati	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle mede-	
	sime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non mate-	
	rialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina	
	dei rapporti con il fornitore regolati con il presente contratto.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente con-	
	tratto: l'allegato "C" offerta economica del fornitore.	
	ARTICOLO 2	
	Definizione	
	1. Nell'ambito del contratto si intende per:	
	<i>Amministrazione contraente</i> : la Stazione Appaltante – ASL Taranto;	
	<i>Contratto</i> : il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi	
	richiamati;	
	<i>Fornitore</i> : la ditta appaltatrice o il raggruppamento temporaneo di imprese ri-	
	sultato aggiudicatario.	
	2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna	
	di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto del-	
	le singole clausole dell'appalto disponga diversamente.	
	ARTICOLO 3	

	Norme regolatrici e disciplina applicabile	
	1. L'esecuzione della fornitura e degli eventuali servizi connessi oggetto	
	del presente contratto, sono regolati in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la	
	manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relati-	
	vamente ai beni ed alle prestazioni contrattuali;	
	b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione	
	contraente, di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, seb-	
	bene non siano materialmente allegare, formano parte integrante della disci-	
	plina del presente atto;	
	c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato ed appalti pubblici di	
	forniture;	
	d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in mate-	
	ria di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.	
	2. Le clausole del contratto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, mo-	
	dificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere	
	cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successi-	
	vamente.	
	ARTICOLO 4	
	Oggetto	
	1. Oggetto del presente contratto d'appalto è la fornitura quinquennale di	
	dispositivi medici compatibili con i sistemi di ecoendoscopia radiale e lineare	
	in uso presso per la UOC di Gastroenterologia in favore della	
	_____ , e per gli importi accanto ad ognuno riportati:	
	_____.	

	2. Il presente contratto definisce la disciplina esecutiva del rapporto tra	
	le parti contraenti, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli	
	ordinativi della fornitura quinquennale relativa a dispositivi medici compatibili	
	con i sistemi di ecoendoscopia radiale e lineare in uso presso per la UOC di	
	Gastroenterologia come esattamente individuata nell'offerta economica, di	
	cui all'allegato "C".	
	3. Con il contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti	
	della Amministrazione contraente a fornire i prodotti in oggetto, con le carat-	
	teristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione tecnica versata	
	in atti di gara ed all'Offerta Economica (Allegato "C").	
	4. Le prestazioni di cui al presente contratto ed ai singoli ordinativi di	
	fornitura non sono affidate al fornitore in esclusiva e, pertanto	
	l'Amministrazione contraente, in caso di inadempienza agli obblighi previsti,	
	nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stes-	
	se attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo fornitore.	
	5. L'Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere al fornitore, nel	
	periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni con-	
	trattuali rispetto alle quantità di cui al Disciplinare di gara ed al Capitolato	
	Speciale d'Appalto, ai sensi, nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui	
	all'art. 120, comma 9 del d. lgs. 36/2023.	
	ARTICOLO 5	
	Utilizzazione del contratto	
	1. L'Amministrazione contraente è tenuta ad utilizzare il contratto me-	
	diante l'emissione di ordinativi di fornitura inviati al fornitore, nei quali verran-	
	no indicate le quantità della fornitura richiesta, oltre che il luogo di esecuzione	

	ne; il fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti ordinativi di fornitura con	
	le modalità di cui al successivo articolo 6.	
	2. È a carico del fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità	
	dei soggetti che utilizzano il contratto; qualora il fornitore dia esecuzione a	
	ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare il contrat-	
	to, le forniture oggetto di tali ordinativi non verranno conteggiate nell'ambito	
	dello stesso.	
	3. Qualora l'ordinativo di fornitura non sia completo in ogni sua parte ne-	
	cessaria, lo stesso non sarà efficace ed il fornitore non sarà tenuto a darne	
	esecuzione.	
	ARTICOLO 6	
	Modalità di esecuzione degli ordinativi di fornitura	
	1. In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza del con-	
	tratto, le richieste di fornitura effettuate dall'Amministrazione contraente si	
	perfezionano con la ricezione da parte del fornitore dei relativi ordinativi invia-	
	ti e/o trasmessi a mezzo lettera – in caso di anticipazione dell'ordine – ovvero	
	mediante Sistema NSO o altro mezzo elettronico comunque disciplinato dalla	
	normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento	
	a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.	
	2. L'invio degli ordinativi di fornitura dovrà essere effettuato	
	dall'Amministrazione contraente presso il seguente recapito del fornitore:	
	ditta _____ – Ufficio ordini, via _____ città _____ cap	
	_____, telefono _____, indirizzo mail _____	
	pec _____ - referente sig. _____ codice NSO	

	_____.	
	3. Trovano applicazione, altresì, le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.	
	ARTICOLO 7	
	Durata	
	1. Il presente contratto ha una durata quinquennale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ovvero ai sensi e nelle forme di cui all'art. 18, comma 1 del d. lgs. n. 36/2023	
	2. Il fornitore si impegna, alla scadenza del contratto, a svolgere un'attività di collaborazione a favore dell'eventuale nuovo soggetto che fosse incaricato di svolgere forniture o attività comunque connesse a quelle oggetto del presente contratto.	
	3. Alla scadenza del termine contrattuale, è facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere al fornitore la proroga del contratto per il tempo tecnico necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara, ai medesimi patti e condizioni.	
	ARTICOLO 8	
	Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
	1. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni ed alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.	

	2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto e/o dei singoli ordinativi di fornitura (restando espressamente inteso che, nel caso di difformità relative al singolo ordine, l'Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'ordinativo di fornitura emesso).	
	3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.	
	5. Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	

	6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici	
	dell'Amministrazione contraente dovranno essere eseguite senza interferire	
	con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque	
	essere concordati preventivamente con l'Amministrazione stessa.	
	Pertanto, il fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle presta-	
	zioni contrattuali, gli uffici medesimi continueranno ad essere utilizzati per la	
	loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il	
	fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguar-	
	dando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o inter-	
	ruzioni alla attività lavorativa in atto.	
	7. Il fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di	
	compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse	
	essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Amministra-	
	zione contraente e/o da terzi autorizzati.	
	8. Il fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività	
	contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere agli uffici nel ri-	
	spetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso,	
	fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventiva-	
	mente tali prescrizioni e procedure.	
	9. Il fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di	
	procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della	
	piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di forn-	
	itura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgi-	
	mento di tali verifiche.	
	ARTICOLO 9	

	Obbligazioni specifiche del fornitore	
	1. Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto a:	
	a) fornire i beni oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto, negli allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e, in generale, negli altri atti di gara;	
	b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	c) rispettare, in quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto e negli ordinativi di fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;	
	e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione;	
	f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e degli ordinati-	

	vi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.	
	2. Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi dall'Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.	
	3. Il fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, in caso di richiesta, alla Amministrazione contraente, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati.	
	4. Il fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Amministrazione contraente contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun ordine di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.	
	ARTICOLO 10	
	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
	1. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.	
	2. Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle lo-	

	calità di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	3. Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.	
	5. Il fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.	
	ARTICOLO 11	
	Modalità e termini della fornitura, verifica di funzionalità	
	1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Ditta si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente i dispositivi di cui è risultato aggiudicatario e ad effettuare le prestazioni con le modalità stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto gara e negli altri documenti di gara.	
	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna "al piano", ed eventualmente rimozione e asporto dell'imballaggio.	
	3. La merce viaggia a rischio e pericolo del Ditta, il quale dovrà, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa	

	stata entro sette giorni dalla segnalazione effettuata tramite fax, salvo parti-	
	colari casi d'urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche	
	solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore. Nel caso in cui la Ditta ri-	
	fiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce	
	contestata il committente procederà direttamente all'acquisto sul libero mer-	
	cato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando alla Dittaaggiudi-	
	cataria l'eventuale differenza di prezzo, oltre la rifusione di ogni altra spesa	
	e/o danno e fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo	
	15.	
	ARTICOLO 12	
	Corrispettivi e condizioni migliorative	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore dall'Amministrazione con-	
	traente in forza degli ordinativi di fornitura effettuati e perfezionati, e segna-	
	tamente il prezzo unitario netto del prodotto, è quello indicato nell'Offerta	
	Economica di cui all'Allegato "C" del presente atto.	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura	
	dei beni, anche della prestazione dei servizi connessi di accesso dati su web	
	(eventuale) e di reportistica (obbligatorio nei casi già definiti).	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi pre-	
	stati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle	
	prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e,	
	pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori	
	di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti	
	dell'Amministrazione contraente. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornito-	
	re dall'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e	

	dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o	
	che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corri-	
	spettivo contrattuale.	
	4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal	
	fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
	sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreviso	
	o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	5. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ade-	
	guamenti, revisioni o aumenti dei suddetti corrispettivi, fatte salve le due ipo-	
	tesi indicate nel Disciplinare di gara e di seguito riportate:	
	a) Adeguamento automatico annuale del prezzo a decorrere dal 1° del mese	
	successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Indice Istat FOI.	
	L'adeguamento sarà applicato, per la prima volta, decorso un anno	
	dall'effettivo avvio della fornitura e, altresì, applicato anche in caso di indice	
	negativo.	
	b) Revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo, secon-	
	do e terzo periodo e lett. c) – da attivare su istanza del fornitore a partire dal	
	13° mese successivo all'effettivo avvio della fornitura e, comunque, PER	
	UNA SOLA VOLTA DURANTE OGNI ANNO DI DURATA CONTRATTUALE	
	ARTICOLO 13	
	Fatturazione e pagamenti	
	1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effet-	
	tuato dall'Amministrazione contraente in favore del fornitore sulla base delle	
	fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla	
	normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.	

	2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei	
	quantitativi effettivamente ordinati e consegnati, comunque non contestati,	
	nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il CIG asse-	
	gnato alla procedura di gara relativa alla fornitura di cui al presente contratto,	
	il riferimento al presente contratto, al singolo ordinativo di fornitura cui si rife-	
	risce, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.	
	4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normati-	
	va vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al	
	fornitore n. _____, presso Banca _____ filiale di	
	_____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, espressamente indicato e dedi-	
	cato dal fornitore per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle	
	disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.	
	5. Al fine di assolvere agli obblighi di cui alla citata legge n. 136/10, la	
	ditta aggiudicataria dichiara che hanno poteri di movimentare il conto corren-	
	te indicato al punto precedente, i seguenti Sigg.ri:	
	• sig. _____, nato a _____, il	
	_____, C.F. _____, in qualità di	
	_____;	
	• sig. _____, nato a _____, il	
	_____, C.F. _____, in qualità di	
	_____;	
	• sig. _____, nato a _____, il	
	_____, C.F. _____, in qualità di	

	e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni inter-	
	venute in relazione ai predetti soggetti.	
	6. In caso di ritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si applicheran-	
	no gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio d'interesse del	
	principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applica-	
	to alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il	
	primo giorno di calendario del semestre in questione.	
	7. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempesti-	
	vamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito	
	di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero	
	pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordi-	
	ne ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compre-	
	so il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà so-	
	spendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività pre-	
	viste in contratto e nei singoli ordinativi di fornitura, pena la risoluzione del	
	contratto.	
	ARTICOLO 14	
	Trasparenza	
	1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per	
	la conclusione del presente contratto;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere	
	ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate	

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute in relazione ai predetti soggetti.

7.	Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
----	---

ARTICOLO 14

1.	Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a)	dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b)	dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate

	o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;	
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
	ARTICOLO 15	
	Penali	
	1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 4, e di quanto a corredo degli stessi, si applicherà una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto; in tali casi si applicherà al fornitore la penale di cui al precedente comma sino al momento in cui la fornitura riprenderà ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposi-	

		zioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.	
	3.	Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale di cui al precedente comma 1, verranno contestati per iscritto al fornitore; il fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata al fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	4.	Dopo due contestazioni non validamente dedotte di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Amministrazione contraente ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del Fornitore. L'eventuale maggior onere derivante è a carico di questo. In via prioritaria gli acquisti saranno effettuati presso la ditta che segue la ditta affidataria nella graduatoria di aggiudicazione. Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall'Amministrazione.	
	5.	L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
	6.	La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo	

	non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione	
	per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di paga-	
	mento della medesima penale.	
	7. Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal pre-	
	sente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richie-	
	dere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	ARTICOLO 16	
	Cauzione definitiva	
	1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il fornitore è tenuto a	
	costituire - entro lo stesso termine fissato per la trasmissione dei documenti	
	necessari per la stipula del contratto - pena l'applicazione delle penali di cui	
	sopra, una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione contraente,	
	dell'ammontare riveniente dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106	
	del d. lgs. n. 36/2023.	
	2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto,	
	costituita in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e prevedere la co-	
	pertura ed estensione anche per gli eventuali ulteriori ordinativi di fornitura	
	effettuati dall'Amministrazione contraente, rispetto al quantitativo contrat-	
	tualmente stabilito.	
	3. Tale cauzione definitiva potrà, quindi, essere prestata:	
	- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;	
	- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle se-	
	guenti necessarie condizioni:	
	▪ essere incondizionata e irrevocabile;	

	▪ prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”,	
	obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta dell'Amministrazione con-	
	traente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso	
	d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;	
	▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944,	
	comma 2 cod. civ.;	
	▪ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.	
	4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tut-	
	te le obbligazioni del fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	1938 cod. civ., in relazione all'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ri-	
	cevenuti e per i relativi quantitativi.	
	5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifi-	
	ci assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione	
	di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione con-	
	traente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto	
	di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per	
	l'applicazione delle penali.	
	6. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione con-	
	traente a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti	
	degli importi negli stessi previsti.	
	7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura,	
	e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni na-	
	scenti dai predetti ordinativi e dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svinco-	

	lata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente,	
	per quanto di ragione, verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta ese-	
	cuzione delle obbligazioni contrattuali.	
	8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo pre-	
	vio consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente.	
	9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per ef-	
	fetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento	
	della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione contraente.	
	10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente arti-	
	colo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il rispettivo	
	ordinativo di fornitura ed inoltrare l'ordinativo di acquisto nei confronti della	
	ditta seconda classificata ed addebitando al fornitore il maggior costo soste-	
	nuto.	
	ARTICOLO 17	
	Proprietà dei prodotti	
	Con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, l'Amministrazione contraen-	
	te acquisisce la proprietà dei prodotti a partire dalla "data di accettazione del-	
	la fornitura" di cui al precedente articolo 11; prima di tale data tutti i rischi di	
	perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali	
	dell'Amministrazione contraente, sono a carico del fornitore, salva la respon-	
	sabilità dell'Amministrazione contraente se le perdite, furti e danni sono ad	
	essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.	
	ARTICOLO 18	
	Riservatezza	

	1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,	
	ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione da-	
	ti, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in	
	alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per	
	l'esecuzione del contratto.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente	
	a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.	
	3. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipen-	
	denti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza	
	anzidetti.	
	4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,	
	l'Amministrazione contraente, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispetti-	
	vamente, il contratto ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il	
	fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	5. Il fornitore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi	
	in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti,	
	previa comunicazione alla Amministrazione contraente delle modalità e dei	
	contenuti di detta menzione.	
	6. Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d. lgs.	
	n. 196/03 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
	ARTICOLO 19	
	Risoluzione	
	1. Ferma restando l'applicazione delle cause generali di risoluzione dei	

	contratti disciplinate e previste dall'art. 122 del d. lgs. n. 36/2023 e delle altre	
	cause espressamente previste nel presente contratto, l'Amministrazione con-	
	traente potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione	
	da comunicarsi al fornitore a mezzo pec, i singoli ordinativi di fornitura già	
	emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a per-	
	fetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,	
	modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei suoi Al-	
	legati e negli atti di gara.	
	2. In caso di reiterati e gravi inadempimenti di cui al comma 1, ed in par-	
	ticolare in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità dei	
	prodotti da parte del fornitore, l'Amministrazione contraente ha facoltà di ri-	
	solvere il contratto.	
	3. In ogni caso, l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza	
	onere alcuno ed in qualunque momento, di risolvere anticipatamente il con-	
	tratto, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:	
	a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiara-	
	zioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle	
	premesse;	
	b) qualora risultino positivi gli accertamenti antimafia eseguiti presso la	
	Prefettura competente dall'amministrazione contraente nei confronti del forn-	
	tore;	
	c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente	
	escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte dell'amministrazione contraente;	

	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto e di	
	ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi del successivo articolo 21;	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in ge-	
	nere di privativa altrui, intentate contro l'amministrazione contraente;	
	f) violazione del divieto di cessione del contratto;	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto offerto in sede di	
	gara;	
	h) qualora presso l'Azienda nel corso della durata dell'Ordinativo di For-	
	nitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo.	
	4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti – ad eccezione	
	dell'ipotesi di cui alla lett. h) -, l'amministrazione contraente ha diritto ad	
	escutere definitivamente ed interamente la cauzione definitiva, ove essa non	
	sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di	
	procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.	
	ARTICOLO 20	
	Recesso	
	1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente	
	dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un	
	preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con	
	mail pec nei casi di:	
	a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esem-	
	plificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di	
	uffici;	
	b) giusta causa;	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	

	esemplificativo e non esaustivo:	
	I) il deposito contro il fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;	
	II) la perdita, da parte del fornitore, dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo;	
	III) la condanna di taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	IV) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.	
	3. Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione contraente.	
	4. In caso di recesso dell'Amministrazione contraente, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando	

	espressamente, sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di	
	natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
	delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.	
	ARTICOLO 21	
	Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	– che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso for-	
	tuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto	
	dipendenti del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di	
	terzi, causati dai beni oggetto del presente contratto e dei relativi ordinativi di	
	fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze	
	relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche	
	se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in	
	possesso di una polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione	
	contraente e dei terzi, valida per l'intera durata del presente contratto e di	
	ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del	
	medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al con-	
	tratto ed ai singoli ordinativi di fornitura, con un massimale di almeno €	
	2.000.000,00 a sinistro. In particolare, detta polizza tiene indenne	
	l'Amministrazione contraente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori,	
	nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare	
	all'Amministrazione contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai	
	terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto e relativi	
	singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità	

	ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo - ed i cui	
	estremi sono riportati in premessa - è condizione essenziale per	
	l'Amministrazione contraente, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di	
	provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il con-	
	tratto ed ogni singolo ordinativo di fornitura si risolverà di diritto con conse-	
	guente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo	
	l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	ARTICOLO 22	
	Subappalto	
	1. Il Fornitore, purché dichiarato in sede di offerta, e conformemente a	
	quanto ivi dichiarato, potrà avvalersi del subappalto, in misura non superiore	
	al 30% del valore del contratto, esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in	
	parte, delle seguenti prestazioni contrattuali, qualora necessarie:	
	_____.	
	2. A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:	

	corrispondenti alle imprese individuate in sede di offerta quali subappalta-	
	trici.	
	3. Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede	
	dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'ese-	
	cuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto	
	di subappalto. Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere,	
	altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei	
	requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certifica-	

	zione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa,	
	per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato depo-	
	sito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione	
	contraente avrà facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il diritto al ri-	
	sarcimento del danno.	
	4. Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussiste nei confronti	
	del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della l. n. 575/1965 e	
	successive modificazioni.	
	5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli	
	oneri dell'Impresa aggiudicatrice, la quale rimane responsabile in via esclusi-	
	va, nei confronti della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva	
	ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappal-	
	tata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappalta-	
	tori e dei terzi affidatari. Pertanto, la medesima, con il presente atto assume	
	ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero deri-	
	vare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai	
	soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura oggetto	
	del presente contratto.	
	6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione	
	contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al su-	
	bappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	7. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di su-	
	bappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati	
	dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa subappaltatrice;	
	in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte	

	dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.	
	8. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento.	
	9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.	
	10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.	
	11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.	
	ARTICOLO 23	
	Divieto di cessione del contratto	
	1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto ed i singoli appalti specifici da esso derivanti - ed i relativi singoli ordinativi di fornitura - a pena di nullità delle cessioni stesse.	
	1. In caso di inadempimento da parte della Ditta agli obblighi di cui al precedente comma, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ovvero i singoli appalti specifici.	
	2. Per la cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni di cui	

	all'art. 120 co.12 e allegato II.14 art.6 del D.Lgs. 36/2023.	
	1. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al	
	precedente comma, l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare ri-	
	solti i singoli ordinativi di fornitura.	
	ARTICOLO 24	
	Brevetti industriali e diritti d'autore	
	1. Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di disposi-	
	tivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraen-	
	te un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sul prodotto acqui-	
	stato, il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione	
	contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
	danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione	
	contraente.	
	3. L'Amministrazione contraente si impegna ad informare prontamente il	
	fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di di-	
	fesa congiunta, il fornitore riconosce all'Amministrazione contraente la facoltà	
	di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal	
	fornitore.	
	ARTICOLO 25	
	Responsabile della fornitura	
	1. Il fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nomina-	
	re, entro 30 giorni dalla data dello stesso, un Responsabile della fornitura che	
	sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente	

	che, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore	
	nell'esecuzione del presente contratto.	
	2. Resta inteso che anche l'Amministrazione contraente provvederà a	
	nominare un proprio referente.	
	3. Alla data di stipula del presente atto il fornitore dovrà inoltre rendere	
	noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabi-	
	le della fornitura.	
	ARTICOLO 26	
	Evoluzione tecnica	
	Il fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente	
	l'Amministrazione contraente sulla evoluzione tecnica del prodotto oggetto	
	del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle fornitu-	
	re ed alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo contratto.	
	ARTICOLO 27	
	Foro competente	
	Tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione con-	
	traente, derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente	
	Contratto, saranno di competenza e demandate in via esclusiva alla giurisd-	
	zione ordinaria del Foro di riferimento.	
	ARTICOLO 28	
	Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
	1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 in tema di trattamento	
	di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciproca-	
	mente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto e della	
	esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, circa le modalità e le finalità dei	

	trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.	
	2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
	3. L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'amministrazione contraente. In ogni caso l'amministrazione contraente, dando esecuzione al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del fornitore e/o dei singoli contraenti dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore all'amministrazione contraente nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 196/03 e delle altre normative in vigore.	
	4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché nel rispetto delle misure di sicurezza.	
	5. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10	

	della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del re-	
	sponsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti	
	dell'interessato previste dall'art. 9 del d. lgs. n. 196/03.	
	ARTICOLO 29	
	Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese con-	
	trattuali relative al contratto ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di re-	
	gistrazione ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione	
	contraente per espressa previsione di legge.	
	2. Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul	
	Valore Aggiunto, che il fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai	
	sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'appalto dovrà essere ap-	
	plicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.	
	n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del fornitore.	
	ARTICOLO 30	
	Clausola finale	
	Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale	
	delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clau-	
	sole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare	
	specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualun-	
	que modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere prova-	
	ta che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una	
	delle clausole del contratto e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta	

	l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto o	
	dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte	
	dell'amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai	
	diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere	
	nei limiti della prescrizione.	
	Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto	
	tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli even-	
	tuali accordi operativi attuativi o integrativi quali, ad esempio, gli ordinativi di	
	fornitura; in caso di contrasto le previsioni del presente atto prevarranno su	
	quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa	
	delle parti manifestata per iscritto.	
	_____, ____/____/____	
	L'AMMINISTRAZIONE	IL FORNITORE
	CONTRAENTE	
	_____	_____
	Il sottoscritto _____, quale _____ del	
	fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli	
	effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte	
	le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quan-	
	to stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di ap-	
	provare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3	
	(Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5	
	(Utilizzazione del contratto), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della	

[illegible]

fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche
del fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini della fornitura, verifica di funzio-
nalità), Articolo 12 (Corrispettivi e condizioni migliorative), Articolo 13 (Fattu-
razione e pagamenti), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva),
Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso),
Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22
(Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 24 (Bre-
vetti industriali e diritti d'autore), Articolo 25 (Responsabile della fornitura),
Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al
trattamento), Articolo 30 (Clausola finale).

_____, ____/____/____

IL FORNITORE
